

STATUTO

LEGGE n. 96 del 29 giugno 2005

**Così come modificata con Legge n.179 del 13 dicembre 2005,
con Legge n.92 del 17 giugno 2008,
con Legge n.178 del 4 novembre 2010,
con Decreto Delegato n. 24 del 4 marzo 2014,
con Decreto Delegato n. 77 del 19 maggio 2014,
con Legge n. 146 del 19 settembre 2014,
con Decreto Delegato n. 176 del 28 dicembre 2018,
con Decreto Delegato n. 50 del 26 marzo 2019,
con Decreto Delegato n. 61 del 29 marzo 2019,
con Legge n. 223 del 23 dicembre 2020
e con Legge n. 155 del 22 ottobre 2024.**



© BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, 2014
Ente a partecipazione pubblica e privata
Cod. Op. Ec. SM04262 – Fondo di dotazione euro 12.911.425,00 i.v.

Sede legale – Via del Voltone, 120 – 47890 San Marino – Repubblica di San Marino
tel. 0549 882325 fax 0549 882328
country code (+) 378 swift code: icsmsmsm
www.bcsm.sm

Tutti i diritti riservati.

STATUTO

DELLA BANCA CENTRALE

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE n. 96 del 29 giugno 2005

Così come modificata con Legge n.179 del 13 dicembre 2005,
con Legge n.92 del 17 giugno 2008,
con Legge n.178 del 4 novembre 2010,
con Decreto Delegato n. 24 del 4 marzo 2014,
con Decreto Delegato n. 77 del 19 maggio 2014,
con Legge n. 146 del 19 settembre 2014,
con Decreto Delegato n. 176 del 28 dicembre 2018,
con Decreto Delegato n. 50 del 26 marzo 2019,
con Decreto Delegato n. 61 del 29 marzo 2019,
con Legge n. 223 del 23 dicembre 2020
e con Legge n. 155 del 22 ottobre 2024.

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della



Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

LEGGE n. 96 del 29 giugno 2005

STATUTO DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Così come modificata con Legge n.179 del 13 dicembre 2005,
con Legge n.92 del 17 giugno 2008,
con Legge n.178 del 4 novembre 2010,
con Decreto Delegato n. 24 del 4 marzo 2014,
con Decreto Delegato n. 77 del 19 maggio 2014,
con Legge n. 146 del 19 settembre 2014,
con Decreto Delegato n. 176 del 28 dicembre 2018,
con Decreto Delegato n. 50 del 26 marzo 2019,
con Decreto Delegato n. 61 del 29 marzo 2019,
con Legge n. 223 del 23 dicembre 2020
e con Legge n. 155 del 22 ottobre 2024.

CAPO I

Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Titolo I Parte Generale

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a. “Banca Centrale” la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - b. “Repubblica” la Repubblica di San Marino;
 - c. “CCR” il Comitato per il Credito e il Risparmio;
 - d. “Legge bancaria”, la Legge 12 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche;
 - e. “Legge sulle finanziarie e fiduciarie”, la Legge 25 febbraio 1986 n.24 e successive modifiche;
 - f. “Legge sul servizio di esattoria unica”, la Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modificazioni;

- g. “intermediari autorizzati”, gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché le filiali e gli uffici di rappresentanza di intermediari esteri che hanno ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio o dal territorio della Repubblica;
- h. “soggetti vigilati”, gli intermediari autorizzati, i gruppi di imprese di cui gli intermediari autorizzati fanno parte, e ogni altro soggetto nei confronti del quale la Banca Centrale svolge, in base alla legge, la funzione di autorità di vigilanza ;
- i. “sistema finanziario”, l’insieme degli intermediari autorizzati operanti nel o dal territorio della Repubblica.

Titolo II

Definizione e finalità della Banca Centrale

Art. 2 (Banca Centrale)



1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è un ente a partecipazione pubblica e privata, avente natura giuridica privata, durata illimitata e sede nel territorio della Repubblica.
 2. La Banca Centrale assume i ruoli di banca centrale, di autorità di vigilanza del settore bancario, finanziario e assicurativo, e di autorità valutaria della Repubblica. Con leggi successive possono essere affidate alla Banca Centrale altre funzioni solo se coerenti con le finalità del presente statuto.
 3. Le finalità e funzioni della Banca Centrale sono stabilite dalla presente legge.
2. In occasione della presentazione del suo bilancio annuale, la Banca Centrale presenta al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze, una relazione consuntiva contenente il resoconto della sua attività svolta nell'anno precedente e fornisce informazioni sull'andamento del sistema finanziario della Repubblica. La relazione è soggetta alla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Art. 3

(Finalità della Banca Centrale)

1. La Banca Centrale esercita i propri poteri al fine di:
 - a. promuovere la stabilità del sistema finanziario e tutelare il risparmio, a cui la Repubblica riconosce un rilevante valore sociale, attraverso la vigilanza sulle attività creditizie, finanziarie e assicurative svolte dagli intermediari autorizzati;
 - b. fornire servizi bancari e finanziari allo Stato e alla Pubblica Amministrazione anche al fine di coordinare la gestione delle disponibilità e la scelta delle forme di finanziamento;
 - c. fornire un adeguato sostegno al sistema finanziario della Repubblica assolvendo anche a funzioni di stimolo ed orientamento;
 - d. agevolare l'attività economica e finanziaria con la predisposizione e il mantenimento di sistemi di pagamento della Repubblica efficienti e sicuri.

Art. 4

(Responsabilità della Banca Centrale)

1. Del raggiungimento delle sue finalità la Banca Centrale risponde al Consiglio Grande e Generale.

TITOLO III

Organi della Banca Centrale

Art. 5

(Organi della Banca Centrale)

1. Sono organi della Banca Centrale:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Direttore Generale;
 - e. il Coordinamento della Vigilanza;
 - f. il Collegio Sindacale.

Sezione I

L'Assemblea dei Soci

Art. 6

(Composizione dell'Assemblea)

1. Lo Stato è rappresentato in Assemblea dal Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio e da un altro membro del Congresso di Stato. In caso di assenza o impedimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio, il Congresso di Stato designa il sostituto rappresentante.
2. Gli altri soci partecipanti sono rappresentati dai legali rappresentanti o da soggetti dagli stessi designati.
3. Nelle votazioni ciascun socio dispone di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risulti titolare almeno un mese prima della data dell'assemblea.

4. Ad eccezione dello Stato, ogni socio può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega scritta. Nessun partecipante può avere più di una delega.

Art. 7

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno durante i primi cinque mesi dell'esercizio finanziario.
2. L'Assemblea è inoltre convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente, o il Vice Presidente, in assenza del primo, o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario ovvero ne sia fatta domanda motivata e scritta dai soci rappresentanti almeno il trenta per cento del fondo di dotazione; in tali casi l'Assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è fatta per lettera raccomandata da inviare ai soci, al domicilio che risulta dai libri sociali, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
4. La lettera di convocazione deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
5. Nella lettera di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione. Se il giorno e l'ora per la seconda convocazione non sono indicati nella lettera, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Art. 8

(Poteri dell'Assemblea)

1. L'Assemblea,
 - a. vista la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, approva entro il 31 maggio ed invia al Consiglio Grande e Generale, per il

tramite della Segreteria di Stato per le Finanze, il Bilancio d'esercizio comprensivo della relazione del Consiglio Direttivo e di quella del Collegio Sindacale;

- b. approva ed invia al Consiglio Grande e Generale, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze, la Relazione Consuntiva sull'attività svolta dalla Banca Centrale nell'anno precedente;
- c. ammette nuovi soci su proposta del Consiglio Direttivo e previo gradimento del Congresso di Stato;
- d. delibera sull'azione di responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale proponendo, ove del caso, i provvedimenti previsti dalla legge; determina il compenso dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale;
- e. delibera in ordine agli aumenti del fondo di dotazione; le modifiche del fondo di dotazione proposte dall'Assemblea entrano in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Grande e Generale;
- f. conferisce incarico di certificazione di bilancio a società iscritta nell'apposito Albo sammarinese;
- g. delibera su qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno non riservato alla competenza di altri organi, o per i quali gli organi preposti, in virtù della rilevanza delle argomentazioni, hanno rimesso la decisione al giudizio dell'Assemblea.

Art. 9

(Procedure dell'Assemblea)

1. Per la validità dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti partecipanti che rappresentino almeno i 2/3 del fondo di dotazione; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza assoluta del fondo di dotazione.



2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci rappresentanti almeno i 2/3 del Fondo di dotazione per le prime due votazioni, a maggioranza assoluta nelle successive.
3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Sezione II **Il Consiglio Direttivo**

Art. 10

(Composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Grande e Generale, scelti tra persone con competenze ed esperienze economiche e/o giuridiche rilevanti per la gestione e il controllo del sistema finanziario. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere composta da cittadini sammarinesi o residenti.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un solo mandato. In caso di cessazione dall'incarico prima della scadenza, i quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio Direttivo sono computati sulla base dei Consiglieri rimasti in carica. Il Consiglio non può validamente costituirsi né deliberare qualora il numero dei Consiglieri rimasti in carica sia inferiore a tre.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente. Nomina inoltre un Segretario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari della Banca Centrale. In caso di assenza od impedimento del Segretario ne adempie le funzioni il Consigliere più giovane d'età.

4. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore Generale senza disporre del diritto di voto.

Art. 11

*(Convocazione e procedure
del Consiglio Direttivo)*

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno da inviare ai Consiglieri al domicilio da essi indicato almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma precedente purché con un giorno almeno di preavviso.
3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e legittimato a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno ovvero in difetto delle formalità di convocazione quando sono presenti tutti coloro che ne hanno diritto, ivi compresi i Sindaci ed il Direttore Generale, purché ci sia l'accordo unanime sulla trattazione degli argomenti da parte degli aventi diritto al voto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta indicando gli argomenti da sottoporre al Consiglio medesimo e comunque non meno di dodici volte l'anno e senza superare l'intervallo di 45 giorni tra due convocazioni successive.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente, o del Vice Presidente in assenza di questi, e della maggioranza dei membri del Consiglio compreso il Vice Presidente.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In casi di urgenza le deliberazioni possono essere assunte anche tramite indicazione autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta. Le riunioni del Consiglio Direttivo

possono tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che:

- a) il ruolo di segretario estensore sia svolto da un notaio;
 - b) il Presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
 - c) a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
 - d) a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.
7. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, o del Vice Presidente in assenza del primo, e nelle votazioni segrete la proposta s'intende respinta.
8. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, o in assenza di questi dal Vice Presidente, e dal Segretario.
9. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del Presidente, fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 12

(Poteri del Consiglio Direttivo)

1. Sono attribuiti al Consiglio Direttivo i poteri di indirizzo e gestione della Banca Centrale.
 2. Il Consiglio Direttivo:
 - a. propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi Soci;
 - b. predispose il Bilancio e lo sottopone all'Assemblea accompagnandolo con propria relazione;
 - c. propone all'Assemblea le variazioni del fondo di dotazione;
 - d. delibera sull'assunzione, modifica e cessione di partecipazioni, ivi comprese quelle acquisite a tutela delle ragioni creditorie della Banca Centrale;
 - e. designa i rappresentanti della Banca Centrale nei Consigli di Amministrazione, nei Collegi Sindacali, negli organi degli enti o imprese nelle quali siano assunte quote di partecipazione;
 - f. nomina, fatto salvo il gradimento del Consiglio Grande e Generale, il Direttore Generale;
 - g. nomina gli Ispettori del Coordinamento della Vigilanza su proposta del Direttore Generale;
 - h. nomina il Vice Direttore, i dirigenti ed i funzionari e delibera l'assunzione del personale;
 - i. determina il compenso e le indennità dei membri del Coordinamento della Vigilanza e le altre condizioni contrattuali per gli ispettori esterni;
 - j. propone all'Assemblea tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;
 - k. delibera su quant'altro sia ritenuto utile agli interessi della Banca Centrale.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 30, il Consiglio Direttivo ha competenza in materia di vigilanza regolamentare. Il Coordinamento della Vigilanza informa periodicamente il Consiglio Direttivo circa la sua attività e le iniziative di vigilanza.
4. Il Consiglio, ad eccezione delle attribuzioni ad esso riservate dal precedente comma 2, può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, al Direttore Generale, al Vice Direttore o ad altro personale della Banca, stabilendo altresì le modalità con cui le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio fissa altresì i criteri di esercizio della facoltà di firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o negozi a dirigenti e funzionari della Banca Centrale, altro personale o anche a terzi.



Sezione III **Il Presidente**

Art. 13 *(Presidente)*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Banca Centrale.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale, resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.
4. In via d'urgenza, il Presidente ha la facoltà di assumere deliberazioni, promuovere azioni giudiziarie, amministrative e di resistere ad azioni promosse contro la Banca Centrale, nominando avvocati e procuratori alle liti.
5. Il solo fatto che il Presidente si avvalga della facoltà conferitagli al comma che precede è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza del motivo d'urgenza. Il Presidente informerà poi il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, di essersi avvalso di detta facoltà.
6. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Sezione IV **Il Direttore Generale**

Art. 14 *(Direttore Generale)*

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fatto salvo il gradimento del Consiglio Grande e Generale.
2. L'incarico del Direttore Generale dura sei anni con possibilità di rinnovo.
3. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto

di voto ma con potere consultivo e di proposta e presiede il Coordinamento della Vigilanza.

4. Il Direttore Generale è a capo del personale, coordina e vigila il lavoro da compiere. Tra i suoi compiti, il Direttore Generale:
 - a. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dei provvedimenti presi in via d'urgenza dal Presidente; dispone l'esecuzione delle deliberazioni assunte da parte del Coordinamento della Vigilanza;
 - b. formula proposte per salvaguardare gli interessi della Banca Centrale;
 - c. emette ordini e istruzioni vincolanti per tutto il personale, ivi comprese la struttura dell'organigramma, la distribuzione degli incarichi e delle mansioni;
 - d. firma gli atti di ordinaria amministrazione; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci; firma ogni altro documento comunque inerente alle funzioni della Banca Centrale e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento delle funzioni e dei servizi della Banca Centrale;
 - e. propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti riguardanti il personale di competenza del Consiglio Direttivo stesso.
5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Direttore incluse quelle relative alla Vigilanza. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore costituisce di per sé stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Direttore Generale.
6. Il Direttore Generale può essere revocato dall'incarico su deliberazione del Consiglio Direttivo, assunta con il voto favorevole unanime dei presenti.

Sezione V **Il Coordinamento della Vigilanza**

Art. 15

(Il Coordinamento della Vigilanza)

1. Il Coordinamento della Vigilanza è composto dal Direttore Generale, che presiede il Coordinamento, e dagli ispettori della Banca Centrale. Gli ispettori sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Generale.
2. Al Coordinamento della Vigilanza sono attribuiti i poteri di gestione delle funzioni di vigilanza del sistema bancario, finanziario ed assicurativo della Repubblica nelle sue tre componenti ispettiva, informativa e regolamentare, nonché di tutela dei risparmiatori.
3. Il numero degli ispettori non può essere inferiore a due. Gli ispettori possono essere interni, cioè facenti parte del personale dipendente della Banca Centrale, o esterni, cioè collaboratori della Banca Centrale.
4. Gli ispettori esterni sono scelti tra persone di indiscussa integrità che abbiano maturato una pluriennale esperienza nell'attività di vigilanza dei settori bancario, finanziario o assicurativo.
5. Sia gli ispettori interni che gli ispettori esterni non devono avere interessi che siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
6. L'incarico di ciascun ispettore dura tre anni, con possibilità di rinnovo.
7. Il Consiglio Direttivo può rimuovere uno o più membri del Coordinamento della Vigilanza prima della scadenza del loro incarico qualora vengano a mancare i requisiti di cui al comma 5, oppure nel caso in cui essi non siano più in grado di svolgere la loro attività.
8. Il Coordinamento della Vigilanza si riunisce ogni qual volta il Direttore Generale lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno due ispettori e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore Generale.

Sezione VI
Il Collegio Sindacale

Art. 16

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi; il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale; i due membri effettivi sono designati dai soci di minoranza e nominati dall'assemblea.
2. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione, sulla contabilità e sulla osservanza dei regolamenti della Banca Centrale e delle disposizioni di legge, attesta la veridicità dei bilanci, controlla che i criteri di valutazione delle poste del bilancio rispondano a rigorosi criteri contabili e presenta all'Assemblea la propria relazione al Bilancio annuale.
4. Il Collegio Sindacale ha la facoltà di ispezionare i libri della Banca e di richiedere le informazioni relative all'espletamento dei suoi compiti, fatta eccezione per le questioni di carattere riservato attinenti alle funzioni di Vigilanza.
5. I Sindaci devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui alla Legge 27 ottobre 2004 n.146, restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per un solo mandato.

Sezione VII
Incompatibilità e divieti successivi

Art. 17

(Incompatibilità e conflitto d'interesse)

1. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con:



- a. la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
 - b. la qualità di giudice;
 - c. la qualità di amministratore, di dirigente, di sindaco, di funzionario o di dipendente di banche o enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino o in altri Paesi.
2. La carica di Sindaco della Banca Centrale è incompatibile con:
- a. la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato;
 - b. la qualità di giudice;
 - c. la qualità di amministratore, di dirigente, di funzionario o di dipendente di banche o enti esercenti attività creditizia, finanziaria o assicurativa nel territorio della Repubblica di San Marino.
3. Non possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale, di Sindaco o di Ispettore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricadano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e integrazioni.
4. La carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale è incompatibile con l'essere titolare di partecipazioni in soggetti vigilati dalla Banca Centrale.
5. Non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale, di Sindaco o d'Ispettore della Banca Centrale coloro che comunque svolgono attività professionali che possono direttamente interferire con la loro indipendenza e non offrono sufficienti garanzie di poter svolgere liberamente ed in autonomia la funzione loro affidata nel rispetto delle leggi della Repubblica e nel solo interesse della stessa.
6. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale possono essere rimossi dalla loro carica dal Consiglio Grande e Generale qualora non soddisfino più le condizioni stabilite dai commi precedenti del presente articolo, oppure nel caso in cui non siano più in grado di svolgere la loro attività.
7. Qualora in sede di deliberazioni sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse da parte di un membro del Consiglio Direttivo in relazione all'oggetto della delibera, questi è tenuto ad astenersi dal voto.
8. L'astensione del componente del Consiglio Direttivo dal voto viene disposta dal Presidente su richiesta degli altri componenti del Consiglio.
9. Quando il conflitto d'interesse riguarda il Presidente l'astensione dal voto viene disposta dal Vice Presidente a seguito della richiesta effettuata da parte della maggioranza dei membri presenti alla seduta.

Art. 18

(Divieti successivi)

1. Nei dodici mesi successivi alla scadenza dell'incarico o alla rassegna delle dimissioni, gli Ispettori e il Direttore Generale non possono svolgere incarichi di amministratore né alcuna attività di lavoro subordinato o di collaborazione presso o nei confronti di soggetti vigilati dalla Banca Centrale.

TITOLO IV

Risorse e operazioni finanziarie della Banca Centrale

Art. 19

(Composizione del patrimonio)

1. Il patrimonio della Banca Centrale è costituito dal fondo di dotazione, dalla riserva ordinaria, dall'eventuale riserva straordinaria e da ogni altro fondo non finalizzato.

Art. 20

(Fondo di dotazione, soci e quote di partecipazione)

1. Il fondo di dotazione della Banca Centrale è fissato in € 12.911.425 ed è ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di € 5.164,57 ciascuna.
2. La titolarità delle quote di partecipazione è riservata allo Stato, in misura maggioritaria, e alle società sammarinesi esercenti attività creditizie, finanziarie o assicurative.
3. I partecipanti al fondo di dotazione della Banca Centrale assumono la qualifica di soci della Banca Centrale.
4. Il fondo di dotazione può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci.
5. Le decisioni di aumento o diminuzione del fondo di dotazione sono prese con la maggioranza dei voti rappresentanti i 2/3 del fondo stesso, per le prime due votazioni ed a maggioranza assoluta nelle successive.
6. La responsabilità dei soci della Banca Centrale è limitata alle quote di partecipazione assunte.
7. Ai soci spetta il diritto di opzione sulle nuove emissioni di titoli in proporzione di quelli già posseduti.
8. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, i nuovi titoli saranno temporaneamente acquisiti dalla Banca Centrale a disposizione del Consiglio Direttivo, in attesa di curarne successivamente il nuovo collocamento.
9. La cessione di quote è subordinata all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
10. La qualità di socio si perde per recesso o per motivato provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dal Congresso di Stato.

Art. 21

(Oneri sui soggetti vigilati)

1. La Banca Centrale provvede al proprio funzionamento anche con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati.
2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con apposito decreto su proposta della Banca Centrale, in base a principi di oggettività ed equità, e devono essere proporzionalmente commisurate alle dinamiche evolutive e di crescita dei soggetti vigilati.
3. L'individuazione dei contributi potrà prevedere la totale copertura di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, sostenuti dalla Banca Centrale esclusivamente nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e dovrà risultare da un rendiconto annuale che la Banca Centrale è tenuta a presentare al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e ai soggetti vigilati.

Art. 22

(Retribuzione delle funzioni svolte dalla Banca Centrale allo Stato)

1. La Banca Centrale provvede al proprio funzionamento anche con compensi che lo Stato, gli Enti pubblici e le Aziende autonome riconoscono alla Banca Centrale per le funzioni svolte e i servizi prestati.
2. Se non altrimenti specificato, le funzioni svolte ed i servizi prestati dalla Banca Centrale allo Stato, agli Enti Pubblici e alle Aziende Autonome devono essere remunerati tenendo conto anche dei costi sostenuti dalla Banca Centrale.
3. Le condizioni e i termini e la remunerazione delle funzioni di tesoreria, esattoria, depositario delle risorse finanziarie e di ogni altro servizio che la Banca Centrale presta allo Stato, agli Enti Pubblici e alle Aziende Autonome sono stabiliti in separati accordi triennali tra la Banca Centrale e il Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio.
4. Qualora alla Banca Centrale venissero attribuite ulteriori funzioni che comportino un incremento di attività, i compensi



previsti nell'accordo di cui al precedente comma saranno opportunamente rivisti e adeguati.

Art. 23

(Bilancio, utili, riserve)

1. Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio d'esercizio, comprensivo della relazione del Consiglio Direttivo e di quella del Collegio Sindacale, è depositato presso la sede della Banca Centrale nei tempi previsti dalla normativa vigente per le società di capitali e almeno venti giorni prima della data di riunione dell'Assemblea alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.
3. Il Bilancio della Banca Centrale è certificato dalla società di revisione individuata dall'Assemblea. L'incarico per la revisione del Bilancio non può eccedere i cinque anni.
4. L'Assemblea determina la ripartizione dell'utile d'esercizio, prevedendo una destinazione almeno del 40 per cento alla riserva ordinaria e almeno del 25 per cento agli enti partecipanti al capitale; l'eventuale residuo è invece devoluto a riserva straordinaria e alla costituzione o integrazione di fondi vari che concorrono alla formazione del patrimonio della Banca Centrale.
5. Le eventuali perdite della Banca Centrale saranno coperte con il ricorso alle riserve; in caso di insufficienza di fondi la perdita è ripianata entro l'anno successivo con risorse provenienti dai soci in proporzione alle quote del fondo di dotazione possedute.

Art. 24

(Regime fiscale della Banca Centrale)

1. Gli utili della Banca Centrale sono esenti dall'imposta generale sui redditi e

concorrono alla formazione della base imponibile dei percettori se distribuiti.

Art. 25

(Operazioni della Banca Centrale)

1. La Banca Centrale provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia e secondo i principi di prudenza e buona amministrazione.
2. Per la propria operatività finanziaria la Banca Centrale può concludere transazioni e mantenere rapporti con enti creditizi sia sammarinesi che esteri, Organizzazioni Finanziarie Internazionali, Banche Centrali, Autorità di Vigilanza o simili Autorità estere.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni la Banca Centrale, oltre che avvalersi dei propri mezzi patrimoniali, può compiere ogni operazione finanziaria di provvista, anche mediante l'emissione di obbligazioni, e più in generale di qualsiasi strumento finanziario.
4. Ogni emissione di propri titoli obbligazionari non stabilita da leggi deve essere autorizzata dall'Assemblea, e comunicata al Consiglio Grande e Generale.
5. I titoli obbligazionari emessi dalla Banca Centrale possono essere classati a riserva obbligatoria.
6. La Banca Centrale può altresì effettuare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ogni operazione funzionale allo svolgimento della propria attività ed al raggiungimento delle proprie finalità, tra le quali:
 - a. effettuare operazioni su strumenti finanziari, oro e metalli preziosi, valute estere e strumenti derivati;
 - b. assumere partecipazioni in organismi, enti e società le cui attività siano strumentali e correlate alle finalità istituzionali della Banca Centrale;
 - c. concedere prestiti o mutui allo Stato o Enti pubblici e Aziende autonome;
 - d. acquistare e vendere immobili e compiere ogni relativo atto di gestione

per le proprie esigenze funzionali, nonché rendersi cessionario di beni mobili ed immobili a soddisfazione parziale o totale di proprie ragioni creditorie;

- e. ricevere depositi vincolati a custodia, a cauzione o in altro modo posti a garanzia;
 - f. accendere conti correnti in valuta e conti di deposito titoli;
 - g. sottoscrivere contratti con lo scopo di ridurre e gestire i rischi finanziari derivanti da variazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio o derivanti da altri fattori di natura economica e finanziaria che influenzano la sua attività istituzionale.
7. Ad esclusione dei propri dipendenti e dei componenti degli organi sociali, e dei casi strettamente necessari al raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Banca Centrale non può intrattenere rapporti bancari, attivi o passivi, né concludere operazioni bancarie con soggetti privati.

TITOLO V

Organizzazione e Personale della Banca Centrale

Art. 26

(Organizzazione amministrativa)

1. La Banca Centrale gode di piena autonomia organizzativa, gestionale, negoziale e contabile nel rispetto delle norme di legge.
2. La Banca Centrale definisce con propria normativa interna l'organizzazione della struttura amministrativa nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fermo quanto previsto al successivo comma 4, l'organizzazione della Banca Centrale prevede almeno i seguenti Dipartimenti:
 - a. Dipartimento Vigilanza;
 - b. Dipartimento Tesoreria;

c. Dipartimento Esattoria;

d. Dipartimento Sistema dei pagamenti.

4. La Banca Centrale nel definire l'organizzazione interna della struttura amministrativa dovrà in ogni caso assicurare al Dipartimento Vigilanza la necessaria autonomia, fermo restando le esigenze di coordinamento.

Art. 27

(Regolamento delle attività)

1. L'attività della Banca Centrale è disciplinata dalla presente legge, dai regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e dalle disposizioni interne emanate dal Direttore Generale.

Art. 28

(Protezione legale)

1. I membri del Consiglio Direttivo, gli ispettori, la direzione ed il personale della Banca Centrale non rispondono di atti compiuti od omessi nell'esercizio dei poteri e delle funzioni della Banca Centrale o nel rispetto degli obblighi e dei doveri stabiliti in questa legge, qualora gli atti od omissioni stesse vengano compiuti in buona fede ossia in assenza di dolo o colpa grave. Le azioni civili per il risarcimento del danno sono promosse nei confronti della Banca Centrale che provvede alla tutela legale dei soggetti sopra individuati in ogni sede, sia essa civile, penale o amministrativa, con diritto di rivalsa nei loro confronti, in caso di sentenza definitiva che ne accerti il dolo o la colpa grave. Il presente comma si applica anche al personale allocato presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria.
2. I commissari ed i membri del comitato di sorveglianza nominati dalla Banca Centrale ai sensi degli articoli 79, 84 e 86 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche sono passibili, previa autorizzazione del Coordinamento della



Vigilanza, di azione civile risarcitoria per i danni arrecati nell'espletamento dell'incarico loro affidato.

3. Contro il provvedimento di diniego motivato di autorizzazione alla proposizione dell'azione civile di cui al comma precedente è ammesso ricorso giurisdizionale, per motivi di legittimità e merito, al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito del suddetto ricorso, a quanto previsto dall'articolo 18, quarto comma, della legge medesima. Nel caso di accoglimento in via definitiva del ricorso il danneggiato ha facoltà di esperire azione risarcitoria contro Banca Centrale a mente del superiore comma 1.

Art. 29

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti di tutti gli organi della Banca Centrale, i collaboratori e tutto il personale sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'attività della Banca Centrale e i suoi rapporti con i terzi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca Centrale in ragione della sua attività di vigilanza sugli intermediari sono coperti dal segreto d'ufficio. L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane anche dopo aver lasciato l'incarico o l'impiego presso la Banca Centrale.
2. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con la Banca Centrale, acquisiscano – anche involontariamente – informazioni sulla Banca Centrale, sulla sua attività, sui dati di sua proprietà o sotto il suo controllo.
3. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini relative a violazioni sanzionabili penalmente e all'Agenzia di

informazione finanziaria nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

TITOLO VI

Funzioni della Banca Centrale

Sezione I

Parte Generale

Art. 30

(Poteri della Banca Centrale)

1. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Banca Centrale dalla presente legge, la Banca Centrale, per il tramite dei suoi organi e per le rispettive aree di competenza, potrà adottare provvedimenti, anche sotto forma di regolamenti, ordini, circolari, lettere uniformi, raccomandazioni e istruzioni che avranno, oltre al carattere cogente nei confronti dei soggetti vigilati, anche una funzione esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla legge alla Banca Centrale stessa.
2. La Banca Centrale rende pubblici, con le modalità ritenute più opportune, gli atti di cui al comma precedente, qualora abbiano rilevanza pubblica e destinazione generale.
3. Gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale.

Art. 31

(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali, ove previste, chiunque violi le disposizioni della presente legge, di quelle che regolano specificatamente ciascuna funzione attribuita alla Banca Centrale nonché dei decreti attuativi e dei provvedimenti regolamentari di cui al precedente articolo 30, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Con apposito decreto, sentito il parere del CCR, su proposta della Banca Centrale, sono individuate:
 - a. le disposizioni la cui violazione è sanzionata;
 - b. i responsabili delle violazioni;
 - c. il limite minimo e massimo dell'importo di ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria, affinché le sanzioni risultino adeguatamente effettive, proporzionate e dissuasive;
 - d. la procedura sanzionatoria nelle sue varie fasi, con speciale disciplina per modalità e termini di notifica ai soggetti interessati.
3. L'entità della singola sanzione è stabilita dalla Banca Centrale secondo il principio di proporzionalità, ossia determinandone l'entità fra il minimo e il massimo, in ragione della gravità della violazione, tenuto cioè conto anche dei seguenti elementi:
 - a. la durata della violazione;
 - b. le dimensioni del soggetto giuridico e del gruppo di appartenenza;
 - c. i riflessi, anche potenziali, della violazione sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale del soggetto vigilato e del gruppo di appartenenza nonché l'eventuale assunzione nei confronti del soggetto vigilato, ai quali i responsabili appartengono, di misure inibitorie, di provvedimenti specifici o di procedimenti straordinari;
 - d. l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita alla Banca Centrale;
 - e. le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
 - f. i casi di reiterazione della violazione;
 - g. i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o in generale sulla stabilità e la reputazione del sistema finanziario nazionale;
 - h. l'eventuale ravvedimento operoso ossia l'attività svolta dai soggetti responsabili o dal soggetto vigilato di appartenenza per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
 - i. il grado di responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili, quali, a titolo esemplificativo, l'assetto dei poteri, le condotte concretamente tenute, la durata dell'incarico.
- i bis.* la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
 - i ter.* l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
 - i quater.* i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
 - i quinqes.* il livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca Centrale;
 - i sexies.* le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
4. E' applicata una sola sanzione in presenza di un'unica azione od omissione, anche quando sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione, ferma restando l'applicazione del criterio di commisurazione di cui alla lettera e) del precedente comma 3.
5. Non sono soggette a sanzione quelle specifiche azioni od omissioni che essendo già state oggetto di analisi in occasione di precedenti ispezioni da parte di Banca Centrale, non siano state ritenute concretare una violazione, fatti salvi i casi di successiva acquisizione di nuovi documenti o nuove informazioni riferibili alle summenzionate azioni od omissioni. Non sono, altresì, assoggettati a sanzione, se esenti da colpa:
 - a. l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di



- tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e abbia presentato formale e tempestiva segnalazione a Banca Centrale;
- b. la società di revisione, l'incaricato della revisione o l'attuario che, avendo rilevato la violazione, abbia fatto constare il proprio rilievo nelle forme di legge previste e presentato formale e tempestiva segnalazione alla Banca Centrale;
 - c. gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria, come individuati dal decreto delegato di cui al superiore comma 2 che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione alla Banca Centrale.
6. Il procedimento sanzionatorio:
- a. è avviato dalla Banca Centrale, entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni, mediante contestazione degli addebiti agli interessati in cui viene reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita dalla quale le violazioni contestate sono emerse;
 - b. si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione di Banca Centrale - entro 60 giorni dall'avvio del procedimento medesimo cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 60 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.
7. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento
- alla Banca Centrale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.
8. Le persone giuridiche sanzionate rispondono anche del pagamento della sanzione comminata alle persone fisiche responsabili delle violazioni, in solido con le stesse e con obbligo di rivalsa nei loro confronti.
 9. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria compete al responsabile della violazione ed è esercitata attraverso il pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata.
 10. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate da Banca Centrale, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima.
 11. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente comma 10 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.
 12. Banca Centrale, in caso di mancato pagamento della sanzione divenuta inoppugnabile, si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.
 13. La Banca Centrale trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al superiore comma 10; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo

“Interventi sul sistema bancario finanziario e assicurativo” del Bilancio dello Stato.

14. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge e dal decreto delegato di cui al comma 2 sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art. 32

(Pubblicità delle sanzioni)

1. La Banca Centrale pubblica per cinque anni il provvedimento di sanzione amministrativa sia sul proprio sito internet sia nella Parte Amministrativa e Inserzioni del Bollettino Ufficiale, rendendo almeno noti la natura della violazione e i soggetti destinatari del medesimo provvedimento. Nel caso in cui il provvedimento sia impugnato, sarà data pubblicazione anche dell'avvio dei giudizi che ne seguiranno e dei loro esiti.
2. La Banca Centrale può escludere o sospendere temporaneamente la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nei soli casi in cui ritenga che ricorrano una o più delle circostanze, dalla stessa predeterminate, in forza delle quali:
 - a) la pubblicazione dei dati personali appare sproporzionata;
 - b) la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
 - c) la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati alle persone giuridiche o alle persone fisiche coinvolte.

Sezione II

Funzioni di vigilanza e di tutela degli investitori

Art. 33

(Funzioni di vigilanza e di tutela degli investitori)

1. Per il raggiungimento delle sue finalità alla Banca Centrale sono attribuite le funzioni di:
 - a. regolamentazione, controllo e vigilanza sugli intermediari, sulle attività, sui servizi e sugli strumenti finanziari, bancari e assicurativi;
 - b. la gestione, la regolamentazione e l'amministrazione dei sistemi di garanzia dei depositanti e dei sistemi di indennizzo degli investitori;
 - c. la custodia e l'amministrazione dei depositi in titoli e per contanti, vincolati dalle Banche a riserva obbligatoria;
 - d. la concessione del credito nei confronti dei soggetti vigilati operanti nel territorio della Repubblica, purché adeguatamente assistito da garanzie.

Art. 34

(Regolamentazione, controllo e vigilanza degli intermediari autorizzati)

1. La regolamentazione, il controllo e la vigilanza sull'attività degli intermediari autorizzati includono il potere di richiedere informazioni e dati, il potere di esaminare, vigilare e regolamentare gli atti dei soggetti vigilati, nonché l'imposizione di restrizioni e sanzioni ai soggetti vigilati e ai loro Consiglieri e dirigenti.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni di regolamentazione, controllo e vigilanza degli intermediari autorizzati la Banca Centrale può anche:
 - a. emettere tutti gli atti normativi, regolamenti, ordini, circolari, lettere uniformi, raccomandazioni e istruzioni che considera necessari per il raggiungimento delle sue finalità;
 - b. ispezionare qualsiasi soggetto vigilato al fine di esaminare lo stato dei conti, dei libri, dei fondi, dei documenti e di qualsiasi altro materiale rilevante e di accedere a tutte le informazioni che gli ispettori della Banca Centrale considerano necessarie;



- c. richiedere segnalazioni periodiche nonché i bilanci e ogni altro dato e documento ritenuti necessari all'espletamento delle sue funzioni;
- d. imporre sanzioni pecuniarie sui soggetti vigilati;
- e. rilasciare le autorizzazioni e formulare i pareri previsti dalle normative in vigore;
- f. sospendere l'autorizzazione agli intermediari autorizzati in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni delle norme e dello statuto che regolano l'attività dei soggetti vigilati, gravi infrazioni alle disposizioni emanate dalla Banca Centrale, gravi perdite del capitale e grave e perdurante stato di illiquidità. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato. Dei provvedimenti di sospensione la Banca Centrale informa prontamente il Congresso di Stato per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio;
- g. proporre al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, la revoca o lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle banche e degli intermediari finanziari e la nomina degli organi preposti all'amministrazione straordinaria secondo le procedure specificate dalla legge bancaria.

Art. 35

(Comunicazione di gravi irregolarità)

1. Il Coordinamento della Vigilanza della Banca Centrale, nella persona del Direttore Generale, trasmette in via riservata al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, le notizie e i dati acquisiti nell'esercizio della funzione di vigilanza e relativi a gravi irregolarità accertate.
2. Le notizie e i dati di cui al comma 1 sono trasmessi anche all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Gli atti del procedimento iniziato a seguito della

comunicazione sono mantenuti rigorosamente riservati.

Sezione III

Funzioni di autorità valutaria

Art. 36

(Funzioni di autorità valutaria)

1. Per il raggiungimento delle sue finalità alla Banca Centrale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. la gestione esclusiva dei rapporti valutari, con possibilità di delega ad altre banche o succursali operanti nel territorio, nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b. la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in materia valutaria.

Sezione IV

Funzioni di gestione del sistema dei pagamenti

Art. 37

(Funzioni di gestione del sistema dei pagamenti)

1. Per il raggiungimento delle sue finalità alla Banca Centrale sono attribuite le funzioni di gestione, di regolamentazione e di supervisione del sistema dei pagamenti della Repubblica.

Art. 38

(Gestione e organizzazione del sistema dei pagamenti)

1. La Banca Centrale assicura che il sistema dei pagamenti operi in modo sicuro, stabile ed efficiente. La Banca Centrale adotta tutti i provvedimenti e le modalità che ritiene necessarie per assicurare l'efficienza e la stabilità del sistema dei pagamenti sammarinese.

2. La Banca Centrale può delegare a terzi la gestione dell'infrastruttura informatica del sistema dei pagamenti. In tal caso, il soggetto delegato sottoscrive un contratto con la Banca Centrale nel quale si impegna a mantenere il più rigoroso segreto sulle informazioni acquisite in virtù della gestione, nonché a implementare e utilizzare adeguati sistemi e procedure di sicurezza.

Sezione V
Funzioni di consulenza

Art. 39
(Funzioni di consulenza)

1. Per il raggiungimento delle sue finalità alla Banca Centrale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. la formulazione di pareri, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze, al Consiglio Grande e Generale ed al Congresso di Stato su tematiche monetarie, creditizie, finanziarie, valutarie ed economiche;
 - b. l'individuazione, su incarico del Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, delle forme di finanziamento più adeguate alla copertura dell'eventuale fabbisogno finanziario dello Stato e della Pubblica Amministrazione.

Sezione VI
Altre funzioni

Art. 40
(Altre funzioni)

1. Per il raggiungimento delle sue finalità alla Banca Centrale sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. la raccolta, la compilazione e la pubblicazione di statistiche monetarie, finanziarie, creditizie e valutarie;

- b. la funzione di tesoriere ed esattore dello Stato attraverso la gestione dei servizi di tesoreria e di esattoria per conto dello Stato e degli Enti pubblici ed Aziende autonome, così come disciplinato dalle Leggi 3 marzo 1993 n.35, 25 maggio 2004 n.70, e loro successive modifiche;
- c. il ruolo di depositario delle disponibilità finanziarie dello Stato e di qualsiasi altro Ente pubblico o Azienda autonoma rientrante nel Settore Pubblico Allargato della Repubblica;
- d. la funzione di agente dello Stato nella gestione dei titoli del debito pubblico, salvo diversa disposizione nella regolamentazione della specifica emissione;
- e. il coordinamento e la promozione di attività, iniziative e di servizi consortili a favore del sistema finanziario sammarinese;
- f. il ruolo di referente istituzionale, in coerenza alle proprie finalità e funzioni, nei confronti delle Organizzazioni Finanziarie Internazionali e nei confronti di Banche Centrali, Autorità di Vigilanza o simili Autorità estere.
- g. ogni altra funzione ad essa assegnata dalle leggi della Repubblica.

Art. 41
(Pubblicazioni della Banca Centrale)

1. La Banca Centrale può pubblicare informazioni statistiche, rapporti e studi su tematiche giuridiche, economiche e istituzionali relative alle finalità e alle funzioni che la presente legge le attribuisce.

Art. 42
(Statistiche sul sistema finanziario)

1. E' demandata alla Banca Centrale, che opera nel rispetto della propria autonomia, la competenza esclusiva in materia di elaborazione e pubblicazione di dati



statistici relativi a soggetti ed attività da essa vigilati.

2. La Banca Centrale, per quanto previsto al comma precedente, mantiene rapporti diretti con Autorità, Organismi ed Enti internazionali e sopranazionali, fornendo agli stessi i dati e le informazioni consentiti dalla legge e dal proprio Statuto.
3. Al fine di consentire alla Banca Centrale di svolgere l'attività di cui al presente articolo, è riconosciuta alla stessa la facoltà di operare, limitatamente alle materie e alle procedure richiamate ai commi 1 e 2, in deroga a quanto disposto dalle Leggi n.70 e n.71 del 23 maggio 1995 e successive modifiche. Per ogni altra sua attività la Banca è tenuta al rispetto di quanto previsto dalle leggi citate nel presente comma.

Art. 43

(Codice di condotta)

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Banca Centrale dovrà dotarsi di un codice di condotta destinato ai componenti dei suoi organi e a tutto il personale che dovrà essere presentato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Il codice deve prevedere in caso di violazioni sanzioni disciplinari e pecuniarie, anche al fine di garantire l'indipendenza e il corretto funzionamento della Banca Centrale, nonché disciplinare i conflitti di interesse.

TITOLO VII

Rapporti della Banca Centrale con gli organismi istituzionali dello Stato e con gli organismi bancari e finanziari esteri ed internazionali

Art. 44

(Rapporti della Banca Centrale con lo Stato)

1. La Banca Centrale può, a sua discrezione, concedere prestiti o mutui allo Stato, agli Enti pubblici e alle Aziende autonome, e

acquistare, detenere e vendere, titoli pubblici emessi o garantiti dalla Repubblica di San Marino.

Art. 45

(Informativa al Congresso di Stato)

1. E' facoltà della Banca Centrale assistere e informare il Congresso di Stato, per il tramite della Segreteria di Stato per le Finanze, su materie e misure economiche che, a parere della Banca Centrale, sono associabili e influenzano il perseguimento delle finalità istituzionali della Banca Centrale.
2. La Banca Centrale ha facoltà di avanzare risoluzioni e commenti su proposte di legge e di atti normativi che si riferiscono direttamente alle finalità e alle funzioni che la presente legge riserva alla Banca Centrale, nonché di elaborare essa stessa proposte di legge e di atti normativi sulle materie di sua competenza da sottoporre al Congresso di Stato per il tramite del Comitato per il Credito ed il Risparmio.

Art. 46

(Rapporti con il Congresso di Stato)

1. La Banca Centrale, tramite il Comitato per il Credito e il Risparmio, trasmette al Congresso di Stato informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 47

(Rapporti con organismi finanziari esteri e internazionali)

1. La Banca Centrale ha il ruolo di referente istituzionale, in coerenza alle proprie finalità e funzioni, nei confronti delle Istituzioni Finanziarie internazionali e nei confronti di Banche Centrali, Autorità di Vigilanza o simili Autorità estere.
2. Congiuntamente ai rappresentanti del Congresso di Stato, la Banca Centrale rappresenta la Repubblica di San Marino in

tutte le istituzioni finanziarie internazionali partecipate dalla Repubblica.

3. La Banca Centrale, per il tramite del Comitato per il Credito ed il Risparmio, informa il Congresso di Stato delle relazioni in corso con le istituzioni finanziarie internazionali.

CAPO II

Norme di coordinamento e disposizioni finali e transitorie

TITOLO I

Norme di Coordinamento

Art. 48

(Comitato per il Credito e il Risparmio)

1. Il Comitato per il Credito e il Risparmio è un organo composto dal Segretario di Stato per le Finanze che lo presiede, e da un minimo di due ad un massimo di quattro persone nominate dal Congresso di Stato nel suo seno.
2. Al Comitato per il Credito e il Risparmio è attribuita la funzione di indirizzo e di orientamento dell'attività di vigilanza bancaria, finanziaria, assicurativa e di promozione della collaborazione nazionale ed internazionale per un'efficace prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
3. Alle sedute del Comitato per il Credito e il Risparmio possono partecipare, senza disporre del diritto di voto, il Direttore Generale della Banca Centrale, una rappresentanza del Coordinamento della Vigilanza e possono essere invitati altri rappresentanti della Banca Centrale.
4. Allo scopo di promuovere la collaborazione nazionale ed internazionale per un'efficace contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Comitato per il Credito e il Risparmio si riunisce periodicamente.

5. Alle riunioni di cui al comma precedente partecipano un Magistrato nominato dal Consiglio giudiziario in seduta ordinaria, il Direttore dell'Agenzia di informazione finanziaria o un suo delegato e un rappresentante nominato dai Comandi dei Corpi di polizia.
6. Il Presidente del Comitato, secondo le materie dell'ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti degli Ordini professionali, delle Amministrazioni pubbliche, dei soggetti designati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Art. 49

(Controllo e vigilanza sull'attività finanziaria)

1. Tutte le funzioni, i poteri e le prerogative precedentemente attribuite dalle leggi alla Divisione Vigilanza ed alla Divisione Banca della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, all'Ispettorato per il Credito e le Valute e all'Istituto di Credito Sammarinese si intendono, dall'entrata in vigore della presente legge, attribuite alla Banca Centrale.

Art. 50

(Personale direttivo e del Coordinamento della Vigilanza)

1. Al fine di garantire la piena continuità dell'operatività della Banca Centrale il Direttore Generale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conserva il proprio ruolo nell'ambito della stessa alle condizioni contrattuali già sottoscritte in sede di nomina e fino alla naturale scadenza del mandato per il quale è stato nominato.
2. Al fine di garantire continuità nell'attività di vigilanza:
 - a. il Coordinatore della Divisione Vigilanza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene i



rapporti contrattuali in essere con Banca Centrale, fino alla loro naturale scadenza, con il ruolo di Ispettore Esterno nell'ambito del Coordinamento della vigilanza;

- b. gli attuali componenti del Coordinamento della Vigilanza, non legati alla Banca Centrale da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mantengono i rapporti contrattuali in essere con la Banca Centrale, fino alla loro naturale scadenza.

relazione illustrativa e parere di conformità del Collegio Sindacale della Banca Centrale.

Art. 52

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Art. 51

(Norme finali)

1. La presente legge abroga:
- a. la Legge 9 marzo 1988 n.34;
 - b. la Legge 27 giugno 2003 n.86;
 - c. ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge pubblicata con data antecedente alla entrata in vigore della stessa.
2. L'articolo 3 della Legge 3 marzo 1993 n.35 è sostituito come segue:
- a. senza pregiudizio di quanto stabilito dall'articolo 87 della Legge 9 novembre 1979 n.70, la vigilanza ed il controllo della regolarità della gestione del servizio di Tesoreria Unica sono affidati al Collegio Sindacale della Banca Centrale;
 - b. entro il trimestre successivo alla chiusura annuale dell'esercizio finanziario, la Banca Centrale è in ogni caso tenuta a presentare, al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ed ai Collegi Sindacali dei singoli Enti pubblici interessati, il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite effettuate per conto dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, accompagnato da analitica